

piuto al mio dovere, confermo che non faccio proposte.

Presidente. Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'articolo 10 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con Regio Decreto 9 ottobre 1900, numero 373, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1904 ».

(È approvato).

Art. 2.

« Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, numero 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1904, le agevolanze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del Testo unico di cui al precedente articolo ».

(È approvato).

Art. 3.

« La ragione dello sconto inferiore alla normale, che gli Istituti di emissione sono autorizzati ad applicare in conformità dell'articolo 30 del Testo unico, sarà determinata con decreto ministeriale, per ogni mese ».

(È approvato).

Art. 4.

« È elevata dal 7 al 15 per cento la proporzione nella quale, a' sensi dell'articolo 12 del citato Testo unico, sono ammessi a far parte della riserva del Banco di Napoli cambiali sull'estero, certificati di somme depositate in conto corrente all'estero e buoni del tesoro di Stati forestieri, a condizione però che la quota corrispondente sull'aumento da 7 a 15 per cento sia impiegata esclusivamente nei buoni medesimi.

« Inoltre, il Banco potrà impiegare nei detti fondi sull'estero l'intero ammontare delle specie d'oro svincolate, di cui all'articolo 14 del testo unico, fermo rimanendo il limite di 20 milioni, e salvo sempre il disposto dell'articolo 69 dello stesso testo, e a condizione che metà dello stesso ammontare sia impiegato esclusivamente nei detti buoni.

« Di questa maggiore facoltà il Banco

di Napoli non potrà valersi che a tutto l'anno 1906 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Luzzatti, ministro del tesoro. Nel primo comma, invece dei « buoni medesimi », direi « buoni del tesoro »; perchè quella parola *medesimi* è fatale nella lingua italiana. Credo che la Commissione non si opporrà.

Vendramini, relatore. La Commissione acconsente.

Presidente Pongo allora a partito l'articolo 4 con la correzione proposta dall'onorevole ministro ed accettata dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 5.

« Gli Istituti di emissione possono applicare il saggio di favore, ai sensi dell'articolo 30 del predetto testo unico, allo sconto diretto delle note di pegno emesse dalle Società, di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320, che esercitino i magazzini generali per gli agrumi ».

Luzzatti, ministro del tesoro. Anche qui in fondo all'articolo dopo « gli agrumi », bisogna aggiungere « e loro derivati », che per errore di stampa è stato omissso.

Presidente, Pongo a partito l'articolo 5 con l'aggiunta indicata dall'onorevole ministro.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Ordine del giorno.

Cavagnari. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Cavagnari. Al numero 13 dell'ordine del giorno, vedo iscritto lo stato di previsione dell'entrata. Tutti sappiamo che è in corso di discussione anche il bilancio della pubblica istruzione, il quale non accenna a finire. Proporrei dunque che nella seduta di domani, dopo la discussione della legge, che abbiamo sospesa, intorno ai provvedimenti per l'Amministrazione provinciale di Napoli, si iscrivesse prima il bilancio della entrata, e poi la continuazione di quello della istruzione.

Voci. Non si può !

Cavagnari. Allora propongo che prima si finisca la discussione del bilancio della pubblica istruzione e quindi si discuta il bilancio dell'entrata.

Questo perchè non accada che si mettano nell'ordine del giorno disegni di legge i quali, come è risultato dalla discussione di oggi, hanno un'importanza grande e vengono discussi affrettatamente; mentre si lasciano